



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in

Economia e Commercio

**ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROCESSO DI
CONSOLIDAMENTO**

**ANALYSIS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS, WITH PARTICULAR REFERENCE TO
THE CONSOLIDATION PROCESS**

Relatore:
Prof.
Giuliani Marco

Rapporto Finale di:
Seferi Elmedin

Anno Accademico 2018/2019

INDICE

<i>INTRODUZIONE</i>	3
<i>CAPITOLO PRIMO</i>	
<i>I GRUPPI AZIENDALI</i>	5
1.1 Motivi economici alla creazione di gruppi	5
1.2 Motivi extra economici alla creazione di gruppi	7
1.3 Gruppi economici finanziari e misti	8
1.4 Gruppi quotati e non quotati	10
<i>CAPITOLO SECONDO</i>	
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	11
2.1 Soggetti obbligati	11
2.2 Area di consolidamento	13
2.3 Metodi di consolidamento	15
2.4 Struttura del bilancio consolidato	16
2.5 Omogeneità del bilancio consolidato	17
<i>CAPITOLO TERZO</i>	
PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO	19
3.1 Differenze da consolidamento	19
3.2 Acquisizione e cessione delle quote di partecipazione	21
3.3 Trattamento delle azioni proprietà	23
3.4 Imposte differite e traduzione del bilancio	23
3.5 Nota Integrativa	24
<i>CONCLUSIONI</i>	26
BIBLIOGRAFIA	28
SITOGRAFIA	29

INTRODUZIONE

Il bilancio consolidato rappresenta il documento contabile di riferimento per i gruppi aziendali. Nei ultimi anni si è assistito ad una crescita del fenomeno aggregativo, tanto che la composizione a gruppo rappresenta il modello privilegiato dell'organizzazione delle imprese.

Possiamo, fin da subito, ai fini di una corretta interpretazione della questione affermare che non esiste un'unica definizione del concetto di gruppo . Quella più accettata, e per tale motivo fonte di spunto nel presente operato, fa leva sulla presenza di un solido rapporto patrimoniale (partecipazioni al capitale) tra le diverse unità. Tale condizione permette alla capogruppo di esercitare il controllo e su tutte le combinazioni produttive dell'aggregato attraverso il dominio delle relative assemblee

Sono molti i motivi che favoriscono tale compagine, alcuni verranno approfonditi nel testo, sicuramente possiamo accennare che si attribuisce al gruppo, a differenza della singola impresa, almeno in teoria, un grado maggiore di competitività, alternative, prospettive di crescita di fronte a minori costi e rischi limitati.

Lo studio del bilancio consolidato, già di suo complesso, si è reso ancora più arduo a causa dell'ambiguità della normativa italiana.

Infatti, il D.lgs. n. 127/1991 non ha accolto la IV e VII direttiva CEE concerne al bilancio consolidato, salvo poi adottare nell'ordinamento italiano il Regolamento n. 1606/2002 facendo di fatto "coabitare" nel nostro sistema due discipline: quella nazionale e quella relativa ai principi contabili internazionali .

Nello studio condotto si è preso come riferimento la normativa italiana sancita dal D.lgs. n. 127/1991, richiamando pertanto i principi contabili stabiliti dall'Oic

(Organismo Italiano di Contabilità), consci comunque dell'importanza che sempre più rivestono i principi contabili internazionali.

L'elaborato si svolge in tre capitoli e si pone l'obiettivo di definire i concetti principali del bilancio consolidato delineando quelli che sono stati ritenuti i suoi aspetti tipici.

Il primo capitolo cerca di dare una definizione al concetto di gruppo, analizzando in modo più marcato i motivi che portano alla sua nascita, cercando tuttavia di non adottare uno schema da elenco nel riportare i vari benefici, potenzialità.

Al fine di rendere più fluido e per certi versi più intuitivo il concetto di gruppo, poniamo in essere una distinzione in due categorie. La prima comprende quelle di natura economica, inteso come mantenimento o miglioramento delle condizioni di equilibrio contabile. La seconda considera invece le motivazioni di natura extra economica, di carattere "speculativo" in quanto associate alla realizzazione di obiettivi specifici, non necessariamente connessi al perseguimento dell'equilibrio economico.

Il secondo capitolo affronta in modo più incisivo la struttura del bilancio consolidato, riportando la normativa che la disciplina. L'analisi dell'area di consolidamento, introdotta facendo leva sul concetto di controllo, si prefigge lo scopo di rendere più immediata la comprensione di un tema complesso.

Nell'ultima parte del lavoro si cerca di analizzare le varie situazioni proprie del bilancio consolidato. Basandoci sul concetto di "differenza da consolidamento" si espongono le principali questioni e i vari problemi da affrontare nel momento effettivo della redazione di tale bilancio.

I GRUPPI AZIENDALI

Lo sviluppo dei sistemi economici è da sempre caratterizzato da attività di collaborazione e di aggregazione tra aziende. Ognuna di esse sviluppa numerose relazioni con realtà produttive che la circondano al fine di ricercare una migliore prospettiva economica. Le relazioni tra imprese rispondono dunque alla necessità, avvertita da ciascuna realtà aziendale che vi partecipa di rincorrere il proprio equilibrio, ricercando forme di cooperazione con altre aziende, azione ritenuta efficace per reagire ai cambiamenti dell'ambiente esterno o per tentare di sfruttare opportunità di sviluppo. Anche se ciò potrebbe portare a una limitazione dell'autonomia in maniera più o meno marcata i vantaggi¹ possono essere diversi in tale sede verranno riportati quelli più importanti, o comunque quelli ritenuti più utili a capire il concetto di gruppo e i motivi che portano alla sua nascita.

1.1 MOTIVI ECONOMICI ALLA CREAZIONE DI GRUPPI²

Per convenzione si tende a classificare i motivi che spingono alla creazione del gruppo in 2 categorie: Motivi economici ed extra-economici.

Una società, attraverso l'acquisizione di entità preesistenti e con esperienza nel settore di interesse può accrescere le proprie dimensioni, entrare in nuovi settori o nuovi mercati geografici. Grazie alla conformazione a gruppo, diviene possibile sfruttare i vantaggi derivanti dalle economie di scala, di scopo e di raggio

¹Sulle motivazioni che spingono alla creazione dei gruppi si sono espressi diversi autori. In particolare si fanno riferimento a :GIACCARI F., Le aggregazioni aziendali, Cacucci, Bari, CECCHI M., Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, Angeli, Milano. D'AMICO E., Economia dei gruppi aziendali, Cedam.

²Per la classificazione si sono presi in riferimento diversi articolo tra i quali si menziona: Le motivazioni che spingono alla creazione dei gruppi aziendali pubblicato su economia.uniparthenope.it autore non riportato

d'azione. Entrambe queste finalità possono essere perseguite e raggiunte sia mediante soluzione interna, cioè attuando scissioni di uno o più rami d'azienda ritenute non più funzionali, soluzione di norma usata a seguito di una crescita aziendale non prevista, sia mediante soluzione esterna (acquisizione di partecipazioni di controllo, costituzione di nuove società, conferimento di pacchetti di controllo), tale operazione risponde solitamente ad esigenze di integrazione che consentono all'azienda di aumentare la cosiddetta massa critica. Una crescita delle dimensioni dell'azienda nell'immediato comporta maggiori complicazioni a livello di coordinamento, con l'obiettivo di favorire tale espansione, ma cercando di contenere i rischi di prospettiva, si può attuare una separazione fra la parte operativa della gestione (di competenza delle singole unità) e quella più prettamente strategica (di competenza della capogruppo).

A causa della composizione in diverse frazioni si possono perseguire vantaggi (leciti) derivanti dalla politica in materie fiscali e impositiva del territorio in cui è ubicata un'unità. L'utilizzo di un gruppo permette quindi la possibilità di usufruire del Consolidato Fiscale³. Un regime particolare attraverso cui è possibile unire la tassazione della controllante a quella delle società controllate. In questo modo viene versato un unico importo, consentendo una migliore gestione finanziaria del gruppo. Seppur non viene doverosamente spiegata in tale contesto, va riportato a meri fini di informazione che vi è la possibilità di utilizzare anche la cosiddetta disciplina dell'Iva di gruppo. Grazie alla sua conformazione un gruppo può fermare lo stato di crisi⁴ attuando, in base alle sue necessità un maggiore o minore

³Si fa riferimento all'articolo pubblicato su *fiscomania*: Holding Societaria per la pianificazione fiscale di Federico Migliorini

⁴Il concetto di crisi aziendale è molto vago e vario in particolar modo si citano come modello di spunto: Il fenomeno della crisi aziendale. Un modello della percezione di crisi aziendale nel sistema

grado di scorporo relativa alle aree ormai non più redditizie riducendo pertanto di molto la possibilità che il medesimo sia attraversato da fenomeni di squilibrio economico-finanziario. Tuttavia, più recentemente si è assistito ad una inversione di tendenza: l'insuccesso di alcune politiche aziendali basate appunto sulla diversificazione ha spinto numerose unità produttive conglomerali ad effettuare disinvestimenti, quindi a ridimensionare la propria struttura operativa spesso a causa delle difficoltà organizzative tipiche delle aziende di grandi dimensioni. In definitiva, una spinta eccessiva verso la diversificazione induce molto spesso la direzione aziendale a ritornare sui propri passi in un secondo momento.

1.2 MOTIVI EXTRA-ECONOMICI ALLA CREAZIONE DI GRUPPI

La composizione a compagine facilita l'accesso a migliori condizioni di credito e finanziamento⁵ da parte di intermediari finanziari in particolar modo dalle banche. Tale affermazione è dimostrata dal fatto che un gruppo formato da società che operano in settori diversi intercetta l'interesse di un numero maggiore di finanziatori, ciascuno dei quali può far ricadere la propria attenzione sull'attività del intero gruppo o limitare invece il proprio finanziamento ad una realtà specifica del medesimo. Va da se' che per conseguire buoni risultati in termini di accesso al credito, le diverse unità che compongono il gruppo devono presentare una buona solidità patrimoniale e adeguate prospettive reddituali. Almeno sul piano teorico, infatti, la "capacità di credito" è strettamente correlata alla "consistenza patrimoniale" e/o alla "capacità di reddito". Una delle finalità più importanti della creazione di un gruppo è quello della riduzione della complessità aziendale, il

impresa di Giacosa

⁵ M. Rija, Comunicazione economico-finanziaria, bilancio consolidato e adozione degli IAS/IFRS nei gruppi aziendali, Milano, Franco Angeli, 2010.

gruppo, seppur rappresenta un'unione è dotato di grande flessibilità. L'entità controllante, infatti, esercita sì un'azione di governo e di controllo sulle altre, ma, comunque ha capacità di concedere autonomia decisionale alle sue figlie non perdendo il suo controllo e conservando dunque l'indirizzo unitario.

Il gruppo aziendale consente di sfruttare i benefici della cosiddetta "leva azionaria" o "leva societaria". Nell'ipotesi di capitale sociale estremamente frazionato, sfruttando la leva societaria infatti si ha la possibilità di esercitare il potere di direzione, possedendo solamente una maggioranza relativa del capitale sociale. La Leva finanziaria rappresenta invece l'incremento dell'indebitamento (verso terzi)⁶ delle singole aziende del gruppo, il quale consente l'ulteriore espansione delle fonti di finanziamento senza alterare i mezzi propri, quindi senza incidere sulla capacità di governo sul gruppo da parte del soggetto economico.

1.3 GRUPPI ECONOMICI FINANZIARI E MISTI

Il gruppo aziendale rappresenta, per quanto finora detto, uno strumento ideale a perseguire obiettivi di diversificazione ed integrazione di fattori e di processi produttivi nell'attività imprenditoriale. Grazie a queste peculiarità è possibile raggruppare i gruppi aziendali sulla base di diverse caratteristiche. Ritengo che porre in essere una classificazione non sia utile soltanto a meri fini didattici bensì ci aiuta a comprendere in modo più adeguato il fine stesso del bilancio consolidato e il motivo per cui esso sia stato redatto in quella determinata maniera. La prima classificazione che possiamo fare da un punto di vista aziendalistico, nel senso lato del termine, è quella che ci permette di distinguere i vari gruppi in : Economici Finanziari e Misti

⁶Si è preso come riferimento l'articolo su consob.it dal titolo: La leva finanziaria
autore non riportato

Nei gruppi economici le varie attività svolte da ciascuna frazione sono omogenee, l'output di una entità spesso costituisce l'input della collegata per tale motivo essa è la configurazione tipica delle imprese che operano nello stesso settore. Essendo molto connesse tra di loro, le varie unità, il gruppo economico necessita di una direzione centralizzata, dunque, viene redatto il bilancio consolidato in modo da poter garantire un elevato livello informativo destinato sia a utilizzatori esterni come fornitori, istituti di credito ma anche a utilizzatori interni cioè alla direzione delle diverse entità, per i quali il bilancio consolidato, rappresenterà lo strumento cardine per verificare l'andamento in termini di efficienza ed efficacia sia a livello di gruppo che a livello di singola componente dello stesso .

I gruppi finanziari, si distinguono, per l'assenza di integrazione tecnico-operativa. Le diverse realtà, all'interno del gruppo infatti, svolgono attività eterogenee, quindi esse sono legate tra di loro non dalla condivisione di processi produttivi, né dalla realizzazione di prodotti complementari, ma, esclusivamente dal possesso di partecipazioni o da vincoli contrattuali, quindi la società madre riveste la forma di società finanziaria, nel senso che non esercita alcun coordinamento di gruppo. Motivi per cui il bilancio consolidato è rivolto essenzialmente ai soggetti esterni, avrà l'obiettivo pertanto di attrarre risorse per sostenere le diverse attività economiche

Infine troviamo i gruppi misti così chiamati, come il nome ci suggerisce, nel fatto che possiedono nel contempo caratteristiche riscontrabili sia nei gruppi economici che nei gruppi finanziari.

1.4 GRUPPI QUOTATI E NON QUOTATI

Un'altra distinzione meritevole di spiegazione è quella che pone in contrapposizione i gruppi quotati e quelli non quotati.

Un gruppo, viene detto quotato⁷, quando espone titoli di una controllante nei mercati regolamentati come la borsa. Tale tipologia di gruppo ha da una parte maggiore possibilità di accesso al mercato dei capitali ma nel contempo è tenuto alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali (IFRS) a differenza del gruppo non quotati il quale non espone titoli di una controllante nei mercati regolamentati motivo per cui si finanzia principalmente attraverso prestiti bancari o al limite con l'autofinanziamento posso scegliere se adottare nella redazione del bilancio la normativa internazionale o quella italiana

⁷Lenoci,Rocca;Bilancio consolidato;terza edizione Ipsoa editore

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La necessità di rappresentare contabilmente la situazione di un gruppo aziendale, trova la sua soluzione nel bilancio consolidato, una semplice analisi confrontando il bilancio delle unità, non è in grado di rappresentare in modo efficace le varie questioni economico-finanziarie che caratterizzano il gruppo e la sua relazione con le varie entità che la circondano⁸ Il bilancio consolidato, in Italia, è regolato dal D.Lgs. 127/1991, sebbene si possano adottare anche i principi contabili internazionali, in quanto, si è accolto il Regolamento n 1606/2002, direttiva UE in termini di bilancio d'esercizio. Il Consiglio dell'Unione Europea tuttavia, preso atto dei diversi sistemi contabili, nonché di processi giuridici differenti tra i vari paesi della comunità, annuncia solamente le norme generali, vincolanti per i vari paesi, per le questioni più tecniche invece il medesimo articolo rimanda alla visione dei principi contabili nazionali

2.1 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono, in base a tale decreto tenuti alla redazione del bilancio consolidato tutte le società di capitali (SPA, SAPA, SRL) che controllano un'impresa qualsiasi; le società cooperative; mutue assicuratrici ed enti pubblici economici che controllano una SPA, SAPA, SRL. Le società in accomandita semplice, in nome collettivo, le associazioni, le fondazioni e le imprese individuali anche se controllano una qualsiasi società di capitale, non sono obbligate a redigere il bilancio consolidato.

⁸Su Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS di Ugo Sostero, Fabrizio Cerbioni , Chiara Saccon. McGraw-Hill.

Principi contabili nazionali e internazionali, Michele Iori. Sistema Frizzera 24

Sono inoltre elencati alcuni casi di esonero⁹:

- quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti;
- quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la sub-holding esonerata e le sue controllate sono inserite;
- quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall'area di consolidamento;
- quando il gruppo è di piccole dimensioni.

Il base all'ultimo punto è utile ricordare che un gruppo aziendale viene considerato piccolo laddove¹⁰:

-il fatturato totale risulti di 40.000.000 di euro;

- il totale dell'attivo pari a 20.000.000 €;

-abbia un numero in media di 250 dipendenti.

I succitati limiti dimensionali vanno determinati sommando i valori dei vari bilanci del gruppo, senza apportare le rettifiche di consolidamento.

L'esonero non si applica¹¹ nel caso l'ente sia un "ente di interesse pubblico" o "ente sottoposto a regime intermedio.

⁹ Spunto preso da: Principi Contabili Nazionali e Internazionali di Iori edito da Sistema Frizzera 24

¹⁰Per il concetto di "piccola dimensione" si è fatto affidamento sull'articolo: Le modifiche alla normativa del bilancio consolidato di Sasso pubblicato su: odcec.roma.it (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

¹¹ Situazione prevista sul libro: Principi Contabili Nazionali e Internazionali di Iori edito da Sistema Frizzera 24

Sono invece escluse¹² dalla redazione del bilancio consolidato le imprese che controllano altre le quali non fanno parte dell'area di consolidamento in quanto il D. Lgs. 127/1991 (art. 28) cita testualmente:

“Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel comma 2 dell'art 29;
- l'esercizio effettivo dei diritti di controllo della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Solitamente il termine di irrilevanza si base sulle grandezze patrimoniali (totale attivo), finanziarie (posizione finanziaria netta) ed economiche (costi, ricavi, risultato d'esercizio) della controllata in rapporto ai valori del bilancio consolidato.

2.2 AREA DI CONSOLIDAMENTO

Abbiamo visto di come, ai fine del bilancio consolidato, possono essere escluse dalla sua redazione le imprese che controllano altre le quali non fanno parte dall'area di consolidamento.

Per area di consolidamento, si intende, l'operazione preliminare alla redazione del bilancio consolidato, dunque non il bilancio vero e proprio, tale fase consiste nell'indicare tutte le aree produttive delle controllanti e controllate per le quali i

¹²Ripresi da: Principi Contabili Nazionali e Internazionali di Iori edito da Sistema Frizzera 24

bilanci di esercizio devono essere presi sotto esame, allo scopo di attuare la stesura dell'unico documento di sintesi contabile, in grado di dare un'informazione circa il grado di salute del gruppo unitariamente considerato: bilancio consolidato

L'ordinamento giuridico italiano, non prevede una definizione univoca del concetto "gruppo aziendale" e comunque anche considerando le varie interpretazioni, che la dottrina attribuisce ad esso, il medesimo non necessariamente coincide con l'area di consolidamento. A causa di tale mancanza normative, in Italia, si considerano parte dell'area di consolidamento le imprese su cui si esercita un potere di controllo.

Un'impresa è considerata controllata, nel caso in cui una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della stessa, cioè quando la controllante esercita il controllo di diritto, oppure, quando, pur non avendo la maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria dell'altra, possiede, tuttavia, una "maggioranza relativa" in grado di influenzare la dominante, esercitando pertanto il controllo di fatto¹³. Tale maggioranza, secondo la dottrina si deve aggirare comunque intorno al 20-25%.

Ricordiamo inoltre che l'esercizio di un controllo aziendale può essere generato in numerosi modi, infatti, si parla di golden share, quando un'impresa esercita la sua influenza dominante su un'altra grazie alla presenza di clausole statutarie previste in sede di costituzione aziendale. Si parla di patti para-sociali invece nell'ipotesi in cui, mediante accordi tra soci, un'impresa controlla da sola la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

¹³Oltre all'art 2359 del Cc

Si fa riferimento all'articolo:Le fattispecie legislative e di controllo nelle società di capitali; di:Tofani, de Ficchy pubblicato su : ilsole24ore.com

2.3 METODI DI CONSOLIDAMENTO

Una volta accertata l'area di consolidamento bisogna determinare il metodo di consolidamento: integrale o proporzionale e porre in essere la scelta di individuare il trattamento delle interessenze dei terzi rispetto al patrimonio netto e al risultato di esercizio. Tale decisione è legata alle diverse teorie di gruppo accettate.

Il metodo di consolidamento integrale¹⁴ (entity theory), considera il gruppo aziendale come “un' entità unica”, non solo da un punto di vista economico, ma anche contabile, dunque, patrimonio e reddito delle singole realtà sono inglobati al gruppo, nel suo complesso, pertanto attività; passività; costi e ricavi; risultato d'esercizio, devono essere consolidati integralmente, (cosiddetto metodo dell'integrazione globale).

La teoria della proprietà, si basa sul metodo di consolidamento proporzionale. Essa dispone che la capogruppo, deve entrare nel processo di consolidamento della controllata nella medesima proporzione rispetto alla quota di partecipazione da lei possieda. In questa teoria l'unità contabile di riferimento è il bilancio della capogruppo non il gruppo nel suo insieme .

Lo stesso risultato informativo, in termini quantitativi, può essere raggiunto con un metodo di consolidamento sintetico, detto anche del patrimonio netto (equity method) il quale, tuttavia, non può considerarsi come un vero e proprio procedimento di consolidamento in quanto non attrae nel bilancio della capogruppo le attività, le passività ed i componenti del risultato economico. Ovviamente il metodo di consolidamento da utilizzare secondo la normativa italiana sancita in base al D.Lgs 127/1991 si basa sulla tipologia di controllo esercitato a fini della spiegazione possiamo riportare i casi più frequenti :

¹⁴Spunto preso da: Economia dei gruppi e bilancio consolidato di Ghezzi pubblicato su unibg.it

- deve essere usato il metodo di consolidamento proporzionale, sancito dalla teoria della proprietà per le società a controllo congiunto, ovvero l'ipotesi che si configura quando per le decisioni in materie finanziarie e gestionali relative all'attività si richiede il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
- Per le società controllate incluse nell'area di consolidamento è previsto il consolidamento integrale predisposto nella teoria della capogruppo.
- Per le società controllate ma escluse dall' area di consolidamento viene usato il metodo del patrimonio netto (equity method) .

2.4 STRUTTURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Qual è il rapporto tra il bilancio consolidato rispetto ai prospetti delle singole realtà che compongono il gruppo? Ebbene, il bilancio consolidato viene anche chiamato bilancio di secondo livello poiché non prevede assolutamente l'eliminazione dei prospetti dei singoli membri del gruppo, tuttavia, il medesimo, rispetto al singolo bilancio di esercizio, presenta un grado maggiore di significatività, in quanto capace di inglobare la situazione delle diverse realtà che compongono il gruppo senza usufruire di un processo di contabilità creata "ad hoc" tale fatto, si capisce anche dalla sua composizione. La normativa nazionale infatti, predispone, che si componga obbligatoriamente dei stessi documenti previsti per il bilancio d'esercizio, ossia: **Stato patrimoniale consolidato; Conto economico consolidato; Nota integrativa consolidata; Rendiconto finanziario consolidato**¹⁵, documento che riporta i vari flussi di cassa fatto salvo , l'artico 40-

¹⁵Vedere: Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS di: Sosterò, Cebroni, Saccon

41 del D.Lgs 127/1991 il quale riporta che la nota integrativa sia munita dalla **relazione sulla gestione assoggettato a controllo contabile**¹⁶ (art 41)

E' possibile tuttavia presentare la relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione individuale della capogruppo in un unico documento.

2.5 OMOGENEITÀ DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Dopo aver determinato l'area di consolidamento, escludendo nel contempo le ipotesi di esonero e di esclusione, si procede al consolidamento vero e proprio dei conti adempiendo all'obbligo di omogeneità il quale verte su tre aspetti:

-Omogeneità formale, principio in base al quale la data di riferimento del bilancio consolidato deve coincidere con la data di chiusura del bilancio dell'ente capogruppo. Nel caso vi siano società controllate, che redigono i propri bilanci ad una data diversa da quella dell'ente controllante, questi sono tenuti ad apporre tutte le rettifiche per integrare le operazioni che si sono verificate tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di riferimento del bilancio consolidato. In alternativa sono obbligate a redigere un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio dell'ente capogruppo.

-Omogeneità sostanziale, nozione in virtù del quale, viene predisposto, che i bilanci da inserire nel consolidato siano tutti redatti utilizzando gli stessi criteri di valutazione.

-Omogeneità formale, concetto il quale riporta che gli schemi di bilancio delle società, vengano rettificati nel loro insieme al fine di arrivare alla redazione di un omogeneo schema di bilancio.

¹⁶Ripreso da: Principi contabili nazionali e internazionali;di Iori edito da: Sistema Frizzera24

Tuttavia, è accettabile derogare all'obbligo di tali omogeneità, laddove l'utilizzo di criteri difformi sia più consona e idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla sua base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO¹⁷

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INFRAGRUPPO

Abbiamo visto, come il bilancio consolidato, rappresenti la situazione patrimoniale e finanziaria di un'unica entità economica, composta al suo interno da una pluralità di soggetti giuridici indipendenti, i quali, pongono in essere tra di loro numerose azioni, di tipo economico, finanziario, patrimoniale. Per tale motivo, al fine di evitare una indebita lievitazione dei saldi consolidati, il bilancio consolidato, deve essere composto necessariamente soltanto dalle operazioni che i componenti dell'area di consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo, vanno cancellate pertanto le cosiddette operazioni di infra-gruppo. In concreto si eliminano: ¹⁸

- le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento;
- i crediti e debiti tra imprese incluse nell'area di consolidamento;
- i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime

Andranno invece ripresi integralmente gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento.

3.1 DIFFERENZE DA CONSOLIDAMENTO

In fase di accertamento e rettifica dei valori delle operazioni di infra-gruppo possono nascere delle differenze di consolidamento (spesso chiamata anche differenze da annullamento), tale differenze sono date dal confronto tra il valore della partecipazione, iscritto nel bilancio di esercizio della capogruppo e il

¹⁷(D.lgs. 127/91; Oic 17)

¹⁸Disposizione del D.lgs. 127/91; Oic 17 art 31

corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata alla data di consolidamento.

Per data di consolidamento si intende in base all'art.33 del D.Lgs. 127/1991 che in merito alle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate sancisce "è attuato sulla base di valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento". Tale data, coincide, di norma, con la data in cui l'impresa madre acquisisce ed esercita il controllo sull'impresa controllata. E' permesso tuttavia consolidare una controllata ad una data prossima al periodo di acquisizione, se il controllo è avvenuto nei primi mesi dell'esercizio di riferimento.

Si parla di differenze positive da consolidamento nell'ipotesi in cui, il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione, è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata in data di consolidamento.

Nel caso in cui, la differenza positiva da consolidamento non è interamente imputabile alla voce attività e passività, la parte esclusa è attribuibile alla voce "avviamento" nella sezione "immobilizzazioni immateriali" rispettando i principi stabiliti dall'Oic 24.

Parliamo di differenze negative¹⁹, quando, il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione di tale controllo. L'eventuale eccedenza negativa, può rappresentare il cosiddetto buon affare, a quel punto si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto

¹⁹Ci si è confrontati con la pubblicazione dal titolo: "Le differenze di consolidamento" pubblicato su univr.it, autore non riportato

“riserva di consolidamento”. Nel caso in cui rappresenta invece un risultato economico sfavorevole, si contabilizza nella sezione passivo dello Stato Patrimoniale nella voce «Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri».

In base a tale descrizioni, possiamo affermare come la differenza di consolidamento, può, essere anche intesa come sinonimo di avviamento. Il Legislatore ha utilizzato un’espressione diversa con lo scopo di distinguere in ottica di bilancio consolidato l’avviamento che emerge dalle operazioni di consolidamento, dall’avviamento già iscritto nei bilanci d’esercizio delle società che vengono consolidate.

3.2 ACQUISIZIONE E CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Nell’esercizio di un’attività economica, l’impresa può acquistare o cedere quote di partecipazione di una sua simile. Pertanto cosa succede, alle differenze di consolidamento nel caso in cui si configura tale ipotesi? Laddove siano acquisite ulteriori quote di partecipazione²⁰ della controllata, la relativa differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il costo di acquisizione della quota, incrementata della partecipazione, e l’ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto.

Per quanto riguarda la cessione di quote di partecipazione bisogna distinguere i seguenti casi:

1. cessione totale di una società controllata, con perdita immediata di controllo, l’utile/perdita derivante da tale azione vengono iscritti nel conto economico consolidato.²¹

²⁰ Lenoci, Rocca; Bilancio consolidato; edito da Ipsoa terza edizione Ipsoa editore

²¹ Predisposte dall’Oic 17 parr. 81-82

2. Cessione parziale che determina la perdita di controllo²²: la partecipazione ceduta si elimina dall'area di consolidamento e la partecipazione residua viene valutata, mediante il metodo del patrimonio netto, o con il metodo del costo a seconda che persista, anche di fronte alla perdita di controllo una qualche forma di influenza.
3. Cessione parziale che non determina la perdita di controllo²³ in questa ipotesi l'utile o la perdita derivanti da tale cessione sono frutto della differenza tra il corrispettivo della cessione e l'ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel consolidato.

A volte, una riduzione della quota di partecipazione, si verifica non mediante atti di impronta aziendale, bensì attraverso l'esplicitarsi o meno di alcuni diritti particolari, come nel caso della rinuncia del diritto di opzione, se tale operazione comporta nel contempo la perdita del controllo, nell'immediato, si verifica l'eliminazione della partecipazione dall'area di consolidamento, in questo caso la valutazione della partecipazione rimanente, tiene conto del maggior valore del patrimonio netto della partecipata. Nel caso in cui, attraverso tale operazione, non si verifica una perdita di controllo, si determina l'ammontare della differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l'operazione, tale differenza ovviamente determina l'utile o la perdita derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto.

²²Oic 17 parr 81-82

²³Onesti, Eugenio D'Amico, Romano; Differenza da consolidamento nelle teorie di gruppo e nei principi contabili internazionali; edito da Edizioni scientifica italiana

3.3 TRATTAMENTO DELLE AZIONI PROPRIE

Le azioni proprie, detenute dalla capogruppo, nella sua redazione del bilancio di esercizio vanno rilevate nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo. Nell'ipotesi in cui vi siano delle partecipazioni reciproche, la società capogruppo deve considerare le sue azioni possedute dalla partecipata come se fossero sue azioni proprie. Quindi, nel bilancio consolidato, risulteranno fra le azioni proprie sia le azioni detenute dalla stessa capogruppo, che quelle detenute da tutte le imprese consolidate integralmente. Per quanto riguarda il criterio di valutazione da applicare a tali azioni, la dottrina contabile raccomanda di iscriverle nello stato patrimoniale consolidato, al loro costo d'acquisto. Nel patrimonio netto consolidato invece, deve essere costituita una riserva indisponibile pari all'importo che compare nell'attivo (sia immobilizzato che circolante). Le azioni proprie, detenute dalle controllate, si eliminano in contropartita alla eliminazione della riserva per azioni proprie in portafoglio. Tale operazione può produrre effetti sulla determinazione della differenza fra costo e frazione del patrimonio netto della partecipata.

3.4 IMPOSTE DIFFERITE E TRADUZIONE DEL BILANCIO

La normativa italiana, in tema di bilancio consolidato, così come in tema di bilancio d'esercizio, non disciplina la contabilizzazione delle imposte differite. Tuttavia, anche l'onere per imposte, deve essere trattato secondo i principi generali della competenza e della prudenza. In ossequio a tali principi, l'effetto delle imposte differite deve essere rilevato, tutte le volte che sussistono differenze su ciascuna impresa consolidata, anche se causate da rettifiche di consolidamento. Per quanto riguarda la traduzione del bilancio, possiamo affermare che anche in questo caso non esistono apposite disposizioni riguardanti la traduzione dei

bilanci non espressi in euro. In mancanza suddette disposizioni il principio contabile nazionale prevede che la traduzione ai fini della redazione del bilancio consolidato debba svolgersi nel seguente modo:

-traduzione delle attività, passività e voci di patrimonio netto al cambio a pronti alla data di bilancio;

-traduzione delle poste di conto economico dei flussi finanziari del rendiconto finanziario al cambio in essere alla data di ogni operazione;

-traduzione basandosi sull'utilizzo del cambio medio dell'esercizio²⁴.

Nel caso in cui, una società partecipata, operi in un paese estero, aggravato da una elevata inflazione, prima di procedere alla traduzione del bilancio, bisogna attuare la rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti. Di norma si considera tale situazione nel caso in cui in paese in questione abbia registrato un tasso cumulativo di inflazione di almeno il 100% nel giro di 3 anni²⁵

3.5 NOTA INTEGRATIVA

Utile dedicare, a mio avviso, uno spazio a sé stante alla nota integrativa in quanto, l'ordinamento giuridico rispettando le direttive CEE sui conti annuali e consolidati delle imprese, le attribuisce un ruolo di prim'ordine. La sua funzione preminente è quella di favorire la comprensione dei dati esposti nei prospetti numerici del bilancio attraverso analisi descrittive, esplicative e di dettaglio relativo alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. L'art. 38 del

²⁴ Per la disciplina che regola la traduzione del bilancio consolidato vedere: Principi contabili nazionali e internazionali M.Iori. Sistema Frizzera

²⁵ Situazione presa come riferimento da: Principi contabili nazionali e internazionali M.Iori. Sistema Frizzera 24 pag 305

D.Lgs. n. 127/1991 annuncia le disposizioni generali e definisce il contenuto minimo della nota integrativa in relazione al bilancio consolidato, dedicando uno spazio di rilievo alla composizione dell'area di consolidamento, anche in tale caso, comunque, si evince il volere del legislatore di non creare casi "ad hoc", infatti, molte delle informazioni richieste sono analoghe a quelle previste per la nota integrativa al bilancio d'esercizio. Al fine di rendere razionale la lettura delle informazioni, si raccomanda che la nota integrativa sia strutturata in paragrafi, riportando: i criteri generali di redazione e principi di consolidamento; i criteri di valutazione; i criteri di valutazione dei bilanci in valuta estera; altre informazioni ritenute utili ai fini dei criteri adottati.

Vanno inoltre allegati l'elenco delle imprese incluse-escluse dal consolidamento.

CONCLUSIONI

Il bilancio consolidato, in definitiva, è uno strumento essenziale in quanto svolge un ruolo informativo primario in merito ai dati economici, finanziari, patrimoniali del gruppo verso terzi.

Tale compito non potrà mai essere svolto con efficacia dalle singole imprese che compongono il gruppo.

Il gruppo aziendale è stato considerato in tale studio come l'entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridicamente indipendenti, assoggettati ad un'unica entità economica individuabile nella controllante o capogruppo.

Si è voluto dare alla prima dell'elaborato un'impronta descrittiva, consci comunque della natura "tecnica" del tema oggetto di studio.

Difatti le principali difficoltà nella stesura del capitolo "gruppi aziendali", non sono dovute alla scarsità di materiale da studiare e analizzare, bensì nel riuscire entro "spazi limitati" a riportare le varie classificazioni scelte in quanto ritenute non solo più importanti, ma anche perché considerati più in linea nell'adempiere alla volontà succitata.

In ultima analisi, mediante lo studio della nozione e della disciplina che regola il bilancio consolidato, si è potuto constatare che se è vero che le aziende di grandi dimensioni possono usufruire di economie di scala, è altrettanto vero che la loro gestione è segnata da livelli di difficoltà operativa più elevati anche nella stesura dei vari documenti di natura contabile che regolano la vita stessa del gruppo il gruppo come nel caso del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato dunque, seppur come più volte citato nella relazione non si avvale di una disciplina contabile a sé stante, basandosi pertanto su principi

ampiamente studiati in quanto propri del bilancio “normale” di esercizio, lo stesso si caratterizza tuttavia per una tipica e importante operazione preliminare oserei dire invasiva.

L’analisi del processo di consolidamento rappresenta, a mio avviso, la ragione stessa di tale bilancio, in ragion di tale affermazione, ritengo che il principale “scoglio” da affrontare nel comprendere appieno il bilancio consolidato e dunque, porre in essere uno studio basato sul medesimo è dovuto dalla comprensione delle “eliminazioni delle scritture di infra-gruppo”. La difficoltà, non sta nell’attribuire a tale nozione una definizione, né capire il motivo per cui vengono attuate, ma, nel riuscire a prevenire da un punto di vista contabile i vari effetti a cascata che tale eliminazione comporta.

Il presente “lavoro” dunque si è concentrato sulle capacità comunicative ed informative del bilancio consolidato, cercando di definire quelli che sono gli aspetti più significativi relativi al consolidato, riportando, in modo fedele le normative italiane vigenti, le quali, sono state prese come riferimento base nella stesura del testo.

Si riporta tuttavia che la scelta dell’Unione Europea di adottare gli IAS/IFRS, quali principi contabili per la redazione del bilancio consolidato nei paesi comunitari, rende necessario e doveroso lo più approfondito del bilancio consolidato internazionale.

BIBLIOGRAFIA

- Angeli, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali, ,Milano.
- D'AMICO , Economia dei gruppi aziendali, edito da Cedam
- Giacconi Le aggregazioni aziendali, Cacucci, Bari, CECCHI M.,
- Giacosa, Il fenomeno della crisi aziendale. Un modello della percezione di crisi aziendale nel sistema impresa
- Iori ,Principi contabili nazionali e internazionali, Sistema Frizzera 24
- Lenoci;Rocca; Bilancio consolidato; terza edizione Ipsa editore
- Marchi , Zavani, Branciani Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari edito da Giappichelli
- Pisolini, Biancone, Busso, Cisi Bilancio consolidato dei gruppi quotati Giuffrè editore
- Pizzo L'area di consolidamento nei bilanci di gruppo ,edito da Cedam
- Prencipe, Tettamanzi, Mancini, Bilancio Consolidato edito da Egea edizione 4
- Rija, Comunicazione economico-finanziaria, bilancio consolidato e adozione degli IAS/IFRS nei gruppi aziendali, Milano, Franco Angeli, 2010
- Sostero, Cerbioni , Saccon: disciplina nazionale e IFRS; McGraw-Hill.

SITOGRAFIA

Andrei; Omogeneità dei valori e redazione del Bilancio consolidato. ilsole24ore.com dal titolo.

ilsole24ore.com dal titolo.

Ghezzi; Economia dei gruppi e bilancio consolidato unibg.it (Università di Bologna).

Lassini Le Tipologie dei gruppi aziendali ; su univr.it

Sasso Le modifiche alla normativa del bilancio consolidato ; odcec.roma.it (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma).

Tofani, de Ficchy, Le fattispecie legislative e di controllo nelle società di capitali; ilsole24ore.com

Le imposte correnti, anticipate e differite nel Bilancio consolidato ; univr.it (Università di Verona).